

Sentenza del 18/12/2023 n. 7004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 2

Testo

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. A. contestava alla Immobiliare P S.r.l. il mancato versamento dell'IMU e della TASI rispettivamente per l'anno d'imposta 2016-2021 e per l'anno d'imposta 2016-2020. Su tale presupposto, notificava l'avviso n. 48/2022 per il recupero degli importi dovuti con riferimento agli immobili di proprietà, siti in A, alla via C R, La società deduceva, quale unico motivo di ricorso, il difetto del presupposto impositivo ai fini Imu/Tasi per essere stata privata del possesso degli immobili a seguito di procedura esecutiva immobiliare, "dichiarata estinta dal G.E. con ordinanza del 3/7/2018 per intervenuto pagamento" in favore dei creditori precedenti.

Con memoria del 17/11/2022 deduceva che "per quanto risulta dall'istanza del difensore -alleg. n. 07 del punto 2- per tutta la durata della procedura espropriativa essi (immobili) furono oggetto dell'occupazione abusiva del G S e sono dallo stesso tuttora abusivamente occupati, dal momento che neppure le iniziative del custode nominato dal Giudice dell'esecuzione erano valse ad ottenere la liberazione dei locali abusivamente occupati come risulta dall'ordinanza del G.Es. e dalla consequenziale istanza dell'avvocato Strozziro -alleg. n. 09 del punto 2- né è stato possibile in seguito ottenere la liberazione dei beni". Si costituiva la Concessionaria deducendo la correttezza del proprio operato, ritenendo che l'esecuzione non fa venire meno gli obblighi fiscali del proprietario/debitore pignorato. Difatti, il presupposto impositivo fondamentale richiesto per entrambe le imposte è collegato alla titolarità del bene, la quale viene meno solo a seguito della formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata del bene pignorato, evenienza non ricorrente nella fattispecie.

La Corte di primo grado adita, con articolata motivazione, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello la società contribuente deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c.- omessa motivazione-falsa applicazione dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993. Ha stigmatizzato l'appellante che la sentenza espressamente si riferisce alla TARSU, mentre nella fattispecie si discorre di IMU e TASI. Ha invocato poi l'errore in cui sarebbe incorsa la decisione nella parte in cui ha ritenuto, in palese violazione del disposto di cui alla lettera g-bis introdotto dalla legge n. 197/2022 all'art. 1, co. 759 L. n. 197/2022 , realizzato il presupposto dell'IMU in capo alla società contribuente per il semplice fatto della conservazione della titolarità del diritto, sicché si renderebbe del tutto irrilevante la circostanza che, per quanto risulta dalla documentazione in atti, i cespiti avessero formato oggetto di occupazione abusiva per tutte le annualità oggetto della ripresa. E ciò nonostante la società avesse dato

adeguata prova del fatto che gli immobili erano stati occupati. In riferimento alla TASI la società rileva che, a seguito della predetta occupazione abusiva, è venuto meno il possesso o la detenzione di cui all'art.1, co 269 della L. n.147/2013. Si è costituita l'appellata, la quale preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha eccepito poi che la società, in violazione del divieto dei nova in appello, ha introdotto il tema dell'occupazione abusiva dell'immobile, mentre in primo grado ne aveva dedotto lo spossessamento a causa di esecuzione forzata,.

Nel merito ha insistito nella legittimità delle pretese tributarie dell'IMU e della TASI e, quanto alla tassa rifiuti, ha invocato la presenza di altri giudicati favorevoli all'Ente riscossore. Con memoria del 17/11/2022, la società appellante ha insistito nell'ammissibilità dell'appello; nel merito ha insistito nel fatto che "per quanto risulta dall'istanza del difensore -alleg. n. 07 del punto 2- per tutta la durata della procedura espropriativa essi (immobili) furono oggetto dell'occupazione abusiva del G. S. e sono dallo stesso tuttora abusivamente occupati, dal momento che neppure le iniziative del custode nominato dal Giudice dell'esecuzione erano valse ad ottenere la liberazione dei locali abusivamente occupati come risulta dall'ordinanza del G.Es. e dalla consequenziale istanza dell'avvocato S. -alleg. n. 09 del punto 2- né è stato possibile in seguito ottenere la liberazione dei beni". All'udienza odierna, sentito il relatore e le parti presenti, la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre vagliare l'ammissibilità dell'appello. L'A., costituitasi tardivamente, deduce la tardività dell'appello perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Infatti, la sentenza impugnata è stata notificata, con modalità telematica, in data 21 novembre 2022 all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario mentre il ricorso in appello è stato proposto solamente in data 13 maggio 2023, ben oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado. In proposito l'appellante eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione stante la tardività della costituzione dell'appella nonché l'infondatezza dell'eccezione medesima, risultando la notificazione della sentenza inesistente. Evidenzia infatti che, nell'ipotesi in cui l'avvocato effettui direttamente la notifica, trova applicazione l'art. 91 bis della L. 53/1994, il quale prescrive al notificante di estrarre copia su supporto analogico del messaggio pec degli allegati e delle ricevute di accettazione e consegna e di attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'art. 231 D.Lgs. n. 82/2005. Nella fattispecie, nel fascicolo è presente soltanto la dichiarazione di conformità della sentenza nel corpo della relata di notifica, mentre manca l'attestazione di conformità all'originale informatico del messaggio di consegna della notifica della sentenza, cioè del documento contrassegnato al n.1. Nel PTT- precisa l'appellante- non si può depositare il file eml della ricevuta di consegna, si può depositare una riproduzione in formato pdf della ricevuta di consegna, ma è necessario che l'avvocato attesti la conformità del pdf al formato informatico. In ogni caso- evidenzia ancora l'appellante- l'asserita notifica non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in quanto risulta violato il disposto dell'art. 38 D.Lgs. 546/1992, che prescrive sia la notifica della sentenza che il deposito nel fascicolo della notifica effettuata nei successivi trenta giorni. Nella fattispecie, nel fascicolo è presente soltanto la dichiarazione di conformità della sentenza nel corpo della relata di notifica, mentre manca l'attestazione di conformità all'originale informatico del messaggio di consegna della notifica della sentenza, cioè del documento 1. Manca poi il deposito nel fascicolo della notificazione effettuata. L'art. 38 co. 2 del DLgs. 546/92 prevede che, per il decorso del termine breve per l'impugnazione, si debba notificare la copia conforme all'originale. Nel PTT la notifica deve essere fatta a mezzo PEC ed, entro i successivi 30 giorni dalla notifica, sarà necessario depositare telematicamente la copia sia della sentenza notificata che delle ricevute che attestano la notifica presso la segreteria della Commissione tributaria competente. Secondo l'appellante, eventuali errori determinano l'operatività del termine lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza impedendo l'applicazione del termine breve. Sulla prima problematica, ferma restando l'unanime condivisione del principio di specialità del rito in tema di notificazioni degli atti del processo tributario (e, segnatamente, della sentenza emessa nel giudizio di merito, su cui v. Cass. n.21884/2022), non sono stati rinvenuti precedenti specifici, tuttavia, il Collegio ritiene che la questione possa ritenersi assorbita dalla soluzione che si ritiene di accogliere sul dedotto mancato adempimento previsto dall'art. 38 citato.

In proposito, il giudice di legittimità si è pronunciato con decisioni diametralmente opposte. Per Cass., 2 marzo 2015, n. 4222, questo adempimento, imposto dalla norma dopo la notificazione della sentenza all'avversario, non incide sugli effetti correlati al decorso del termine breve per l'impugnazione; per Cass. n.26449/2017, l'obbligo di depositare presso la segreteria della commissione tributaria la copia della sentenza notificata ai fini del decorso del termine "breve" per la proposizione dell'impugnazione costituisce un adempimento che integra il perfezionamento della notificazione della sentenza, conseguendo nel difetto di esso l'inapplicabilità del termine breve d'impugnazione. Consapevole dell'esistenza di questo precedente, l'ordinanza ha, quindi, ritenuto che gli adempimenti previsti dal richiamato art. 38 delle norme sul processo tributario, ossia la notificazione della sentenza e, nei trenta giorni successivi, il suo deposito presso la segreteria della commissione tributaria, costituiscano formalità procedurali che la norma in esame prevede come necessarie per il decorso del termine breve per l'impugnazione. Automaticamente conseguendo, all'inadempimento di una delle due formalità, il decorso del termine lungo per l'impugnazione della sentenza. La Corte sul punto così testualmente si è espressa: "ritiene il Collegio che quelli previsti nella disposizione in esame sono formalità procedurali che la norma in esame prevede come necessarie al fine del decorso del termine breve di impugnazione, automaticamente conseguendo all'inadempimento di una di quelle formalità il decorso del diverso termine di impugnazione, ovvero quello lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; invero, non si tratta di una "sanzione correlata all'inadempimento di siffatto onere", quanto piuttosto dell'inoperatività di un termine (quello breve per impugnare) piuttosto che di un altro (quello lungo); a quanto detto deve aggiungersi che il rispetto della forma imposta da una norma procedimentale come quella in esame, esime da ogni valutazione sullo scopo avuto presente dal Legislatore con l'imporre formalità, non potendo il giudice essere impegnato in tali valutazioni e conseguentemente negare rilevanza a quelle normativamente imposte, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'opzione di scelta dell'esercizio del diritto (di impugnazione) in un determinato termine (peraltro, perentorio) è direttamente condizionato dal rispetto o meno di quelle formalità; peraltro, in applicazione del principio secondo cui "le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio", più volte ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 13452 del 2017, che richiama Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016, n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013 e n. 5700 del 2014), è necessitata la conclusione che, alla posizione della parte che omette l'adempimento di tutte le formalità prescritte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, per far decorrere all'altra parte il termine breve per impugnare la sentenza della commissione tributaria, deve preferirsi la posizione di quest'ultimo soggetto che, invece, constatato l'inadempimento ad una di quelle formalità, abbia ritenuto inoperante quel termine" Il Collegio condivide tale ultima interpretazione in ragione del generale principio volto a favorire che l'azione giudiziale pervenga ad una decisione di merito che impone un'interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni che incidono sull'ammissibilità dell'impugnazione. L'appello, se pure ammissibile, non è tuttavia fondato. In proposito, occorre da subito avvertire che la società soltanto nella memoria aggiuntiva depositata in primo grado, ha dedotto che l'immobile era stato abusivamente occupato, mentre nel ricorso introduttivo ne aveva dedotto lo spossessamento a causa di esecuzione forzata. In sede d'appello, poi, ha esplicitato il motivo dell'occupazione abusiva. Il fatto impeditivo addotto per contestare l'obbligo tributario, ossia l'abusiva occupazione, concretizza un motivo nuovo che, come tale, non può essere dedotto nelle memorie illustrative. Il principio di immodificabilità della domanda, quale principio fondamentale del processo tributario, infatti, comporta per il contribuente il divieto, una volta proposto il ricorso e salvo che si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio, di integrare i motivi già evidenziati nell'atto introduttivo del giudizio. La norma del secondo comma dell'art. 24 D.lgs. 546/92 ammette soltanto l'integrazione dei motivi del ricorso, che sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. La disposizione rappresenta l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. L'abusiva occupazione costituisce sicuramente un fatto impeditivo nuovo, il quale non può essere dedotto con semplice memoria al di fuori degli specifici casi e con le precise modalità previste dal secondo comma dell'art. 24 sopra citato; meno che mai in appello, stante il divieto di cui all'art.57 D.lgs. n. 546/1992.

Una volta affermata l'inammissibilità di detto motivo, non può che convenirsi con il dictum delle sentenze

nn. 8959/2019, 8960/2019 e 8961/2019 della CTR di Salerno, intervenute tra le stesse parti, le quali hanno statuito che "il custode giudiziario ha l'obbligo di amministrare e gestire i beni pignorati, compresi i frutti, non assume la titolarità dei beni che sono oggetto della custodia in quanto il debitore esecutato resta l'unico soggetto destinatario dei diritti e degli obblighi scaturenti dal suo status di proprietario o di titolare di ogni altro diritto reale di godimento". La custodia, quindi, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto e il debitore esecutato, seppur privato del potere di disporre degli stessi ne rimane comunque proprietario e, in quanto tale, titolare delle posizioni soggettive riconducibili a tale status, ivi compresa la soggezione ai tributi su di essi gravanti (argomento - a contrario- dalla normativa speciale dettata per beni sequestrati alla mafia di cui all'art.51 del decreto legislativo n. 159/20). Il discorso vale ed a maggior ragione per l'IMU. Il presupposto per il versamento del tributo è strettamente ancorato al possesso, così come definito ai sensi dell'art. 1 c. 746 L. 160/2019; in particolare, "soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi". Pertanto, è soggetto passivo chi detiene il diritto reale sul bene, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l'emissione del decreto di trasferimento. Sul punto, il giudice di legittimità così si è espresso: "le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono l'applicazione a suo carico dell'ICI [ma ciò vale anche ai fini IMU visto che il presupposto è esattamente lo stesso] in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene" (Cass. n. 5737/2013). Nella medesima sentenza si legge che, conseguentemente, il carico tributario non si trasferisce "medio tempore in capo al custode giudiziale", che non risulta mai possessore dell'immobile. La custodia dell'immobile, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario. L'imposta, dunque, deve essere versata dal debitore esecutato sino all'emissione del decreto di trasferimento. Fino a tale momento il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di pignoramento immobiliare infatti- lo si ripete- non ha in sé alcun effetto sulla debenza dell'IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata. In definitiva, fino a quando il bene non verrà acquistato all'asta da un offerente, IMU, TARI e TASI devono essere pagate dal proprietario dell'immobile pignorato. Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Campania, II Sezione di Salerno, rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in ? 2,500,00, in favore del difensore antistatario dell'A..

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza